

stati accordati ; il detto comandatario è tenuto osservare tutti li
 patti fatti infrà lui & quello , che fa la comandità , o siano fatti
 con scritta , o senza scritta , vagliano & debbano havere valore ,
 con che in vero possino essere messi se bisogno fusse : & se per ven-
 tura li detti patti saranno fatti come disopra è detto , & sotto le con-
 ditioni di sopra dette ; se quello , che la comandità haverà ricevuta
 la consegnasse ad altri , o li mandasse la detta comandità senza
 licentia di quello che fatta haverà , se la detta comandità si per-
 derà del tutto o in parte , il detto comandatario è tenuto di rendere
 & dare tutta la detta comandità , & il guadagno , che in quella
 robba potria essere fatta a quello che ne gli comandò , percioche lui
 non li offerò gli patti , che infrà loro furono ordinati quando lui
 ricevè la detta comandità , & se per ventura la detta comandità
 non si perderà del tutto , nè in parte , anzi andrà a salvamento in
 quel loco , dove il detto comandatario l'haverà mandata , se la detta
 comandità stesse in quel loco sopradetto tanto di tempo , che la detta
 comandità ricevesse alcun danno , o alcun mancamento per colpa , o
 per negligentia del detto comandatario , lui è tenuto di restituire
 tutto il danno , e mancamento a quello che la comandità gli havrà
 fatta , o se per ventura quello al quale il detto comandatario l'ha-
 verà mandata , la vendesse a manco pretio per sua negligentia , o
 percioche lui sarà tristo mercante , che vuole tanto dire che quello al
 quale il detto comandatario l'haverà mandata , che non se ne im-
 pacci , nè procuri come il detto comandatario faria , se la detta co-
 mandità portata havesse a se , come era accordato infrà lui , &
 quello che la detta comandità li fece : se quello , al quale il detto co-
 mandatario l'haverà mandata non la vendesse o non l'haverà ven-
 duta come che simile robba di quella valeva in quel loco dove il detto
 comandatario li mandò ; & in quel tempo che la detta comandità ci
 fu gionta , se la detta comandità sarà venduta a manco pretio , il
 detto comandatario è tenuto render & dar a quello , che la coman-
 dità li fece o li haverà fatta , tutto , & in tanto , come quello ,
 che la comandità li fece , potrà provar , & in vero metter , che si-
 mili robbe , o mercantie , o pari di quelle valevano , o haveranno
 valuto in quel loco , dove il detto comandatario haverà mandato .